

ACCORDO REVISIONE COMPENSO TURNO.

Tra la Direzione Generale della FIAT e le Commissioni Interne delle Sezioni FIAT di Torino,

premesse:

- che con l'accordo interconfederale 12 giugno 1954 sul conglobamento delle retribuzioni sono stati apportati sensibili aumenti alle retribuzioni contrattuali dei lavoratori;
- che il premio generale di stabilimento ha registrato notevoli miglioramenti, sia per effetto dell'andamento degli indici di produttività sia per effetto degli aumenti introdotti con l'accordo aziendale 1° settembre 1955.

che, in relazione a quanto sopra, i membri di Commissione Interna aderenti alla CISL ed alla UIL, sia nella qualità di firmatari, del citato accordo aziendale 1° settembre 1955, sia nella qualità di rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti il citato accordo interconfederale 12 giugno 1954 sul conglobamento delle retribuzioni, hanno presentato alla Direzione Generale la richiesta di revisione delle misure in atto per il compenso disagio turno per gli operai addetti al lavoro sul turni avvicendati;

si conviene quanto segue:

a partire dal 1° febbraio 1956 per le misure del compenso disagio turno sono elevate agli importi giornalieri risultanti dalla seguente tabella, restando ferme le altre norme e modalità oggi in atto suddetto istituto:

Turni	UOMINI				Donne	Ragazzi inferiori anni 18
	1^ cat.	2^ cat.	3^ cat.	4^ cat.		
1°	135	120	110	100	90	90
2°	150	130	120	110	100	100
3°	300	260	240	220	-	-

Torino, 24 febbraio 1956

p. la Direzione FIAT
f/to Garino

p. le Commissioni Interne
f/to Cottura Giraldi
 Mordenti Vernoni
 Risso Ferrari
 Arrighi

ACCORDO INDENNITÀ DI ANZIANITÀ OPERAI

Tra la Direzione Generale della FIAT e le Commissioni Interne del Gruppo FIAT,

premesse

- che in considerazione delle particolari forme di retribuzione in atto presso la FIAT, con accordo aziendale 3 dicembre 1951 era stato stabilito - in analogia a quanto disposto al penultimo comma dello art. 40 del C.C.N.L. 25 giugno 1948 (Parte 1^a) - che l'indennità di anzianità spettante agli operai venisse calcolata dall'Azienda tenendosi conto, oltre che degli elementi contrattuali di cui all'art. 40 predetto, anche di una percentuale di maggiorazione del minimo di paga base del 15% per gli operai indiretti non collegati (pari alla aliquota contrattuale per i concottimisti con partecipazione al cottimo fino al 50%) e del 20% per gli operai indiretti collegati e diretti (pari alla aliquota contrattuale per i concottimisti con partecipazione oltre l'80% e per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo);
- che ai fini dell'attuazione nel settore metalmeccanico dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 per il conglobamento, l'Art. 2 dell'accordo nazionale 26 luglio 1954 ha modificato il citato art. 40, penultimo comma del C.C.N.L. 25 giugno 1948, riproporzionando le percentuali del 15% e del 20% per i concottimisti rispettivamente al 6% o 8%, e la percentuale minima di cottimo (di cui allo articolo 16 in esso richiamato) dal 20% all'8% delle nuove retribuzioni conglobate;
- che, in analogia al detto criterio, le percentuali del 15% e del 20% di cui all'accordo aziendale 3 dicembre 1951 dovrebbero essere riproporzionate a misure conformi a quello del citato accordo nazionale 26 luglio 1954;

tenuto conto - peraltro - della richiesta avanzata in sede di trattazione dell'accordo di riproporzionamento dai membri di Commissione Interna aderenti alla CISL ed alla UIL tendente a ottenere il computo completo dell'ammontare del premio di produzione e del premio generale di stabilimento, nonché della gratifica natalizia agli effetti del calcolo della indennità di anzianità per gli operai;

pur dandosi atto delle parti che ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali l'Azienda sarebbe unicamente tenuta al riproporzionamento delle aliquote di cui sopra,

si conviene quanto segue:

- a far tempo dal 25 febbraio 1956, l'indennità di anzianità spettante agli operai per licenziamento o dimissioni verrà calcolata dall'Azienda tenendosi conto integralmente, oltre che degli elementi di retribuzione derivanti e previsti dall'articolo 40 del C.C.N.L., anche della gratifica natalizia, del premio di produzione e del premio generale di stabilimento.

Torino, 24 febbraio 1956

p. la Direzione FIAT
f/to Garino

p. le Commissioni Interne
f/to Mordenti Arrighi
Cottura Vernoni
Giraldi Ferrari
Risso

ACCORDO PREMIO DI MANSIONE OPERATORI

Tra la Direzione Generale FIAT e le Commissioni Interne delle Sezioni Fiat di Torino:

premessò:

- che i membri di Commissione Interna appartenenti alle correnti CISL e UIL hanno sollecitato alla Direzione, una adeguata rivalutazione dei premi di mansione in atto per gli operatori, richiamandosi agli aumenti dei livelli retributivi intervenuti per effetto dell'accordo 12.6.1954 per il conglobamento delle retribuzioni nonché dell'accordo aziendale 1.9.1955 dagli stessi stipulato con la Direzione Fiat per il miglioramento dei premi aziendali;

si è convenuto quanto segue

1. Il premio di mansione di L. 11 orarie spettante agli operatori indiretti, addetti alla produzione principale ed ausiliaria ed ai collaudi, viene aumentato a L. 14 (quattordici) orarie.
2. Il premio di mansione di L. 6 orarie spettante agli operatori diretti, nonché agli operatori addetti ai magazzini, ai servizi generali e varii, viene aumentato a L. 8 (otto) orarie.
3. I predetti miglioramenti hanno decorrenza dal 1^o febbraio 1956.
4. Restano invariate tutte le altre norme oggi in atto circa i premi di mansione degli operatori e circa i criteri di distinzione tra l'uno e l'altro gruppo degli operatori stessi.

Torino, 24 febbraio 1956

p. la Direzione FIAT

f/to GARINO

p. le Commissioni Interne

f/to	COTTURA	MORDENTI
	GIRALDI	RISSO
	ARRIGHI	VERNONI
	FERRARI	